



AZIENDA CALABRIA LAVORO
Ente Pubblico Economico Strumentale della Regione Calabria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 72 del 31 dicembre 2021

OGGETTO: Decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i. – rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 - proroga nomina “Responsabile esterno del Servizio di Sorveglianza Sanitaria (Medico Competente)”.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI AZIENDA CALABRIA LAVORO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. I del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 e approvato con D.G.R. della Calabria n.306 del 15 aprile 2008;

VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e successiva D.P.G.R. n. 590 del 23 dicembre 2021 di proroga dell'incarico;

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023", pubblicata sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020;

VISTI:

- il decreto del Direttore Generale n. 44 del 30 aprile 2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020 -2022;
- il decreto del Direttore Generale n. 10 del 19 febbraio 2021, con cui è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2021;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante la nuova normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nel luogo di lavoro;
- il Protocollo d'Intesa del 14 marzo 2020 recante "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*";
- il Protocollo d'Intesa del 24 aprile 2020 con cui è stato integrato e modificato il "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" sottoscritto il 14 marzo 2020;
- le indicazioni operative del Ministero della Salute prot. n. 14915 del 29 aprile 2020 relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività;
- il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, i datori di lavoro pubblici e privati per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;



- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, in capo al datore di lavoro sono previsti diversi obblighi in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, tra i quali, quello di provvedere alla nomina del Medico competente di cui all'art. 18 del medesimo decreto, cui è demandata la sorveglianza sanitaria dell'ente;

- con decreto del Commissario Straordinario n. 46 del 29 settembre 2021, la dott.ssa Maria Grazia Battista è stata nominata medico competente per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e all'art. 83 del D.L. n. 3472020, del personale di Azienda Calabria Lavoro, ivi compreso quello utilizzato presso la Cittadella Regionale e in altri Enti, da svolgersi presso la sede istituzionale ed operativa di Azienda Calabria Lavoro, sita in Reggio Calabria, Via V. Veneto 60 e/o le altre necessarie sedi, fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di proroga dell'incarico nell'ipotesi del prolungamento dell'anzidetta emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che con il Decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

ATTESO che come precisato dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, nelle indicazioni operative prot. n. 14915 del 29 aprile 2020, relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività:

- si rende necessario adottare un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica;

- la funzione del medico competente, di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, si amplifica nell'attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di "consulente globale" del datore di lavoro nella attuazione delle misure necessarie alla prevenzione e protezione dei lavoratori;

- a tal fine, il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori e collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, alla redazione del documento della valutazione dei rischi e all'attuazione di programmi di promozione, informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2;

- conseguentemente, la dott.ssa Battista ha eseguito la sorveglianza sanitaria a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori, valutando le istanze pervenute dal personale di Azienda e l'eventuale sussistenza della condizione di "lavoratore fragile" per rischio COVID con riconoscimento della condizione di fragilità;

RILEVATA, pertanto, la necessità di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale, così come disposto dall'art. 83 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, dei dipendenti di Azienda, presso la sede istituzionale e operativa della stessa, sita in Reggio Calabria, via V. Veneto 60 e ivi compresi quelli utilizzati presso la Cittadella Regionale o in altri Enti, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID – 19 e nello specifico fino alla data del 31 marzo 2022, con possibilità di prorogare l'incarico nell'ipotesi del prolungamento dell'anzidetta emergenza sanitaria;

ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di avvalersi del personale dipendente per lo svolgimento dell'incarico per mancanza delle figure professionali in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, per lo svolgimento delle funzioni di medico competente;

TENUTO CONTO che le prestazioni sono di natura temporanea, nonché, altamente qualificate in quanto attinenti a prestazioni specialistiche che comportano specifica esperienza, tenuto conto anche del carattere fiduciario dell'incarico, si ritiene di dover prorogare l'incarico di medico competente alla predetta professionalità, che si è già resa disponibile, per le vie brevi;



CONSIDERATO, quindi, che trattandosi di appalto di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento può avvenire mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare l'incarico di medico competente alle medesime condizioni previste nel decreto n. 46 del 29 settembre 2021, alla dott.ssa Maria Grazia Battista, per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.L.gs. n. 81/2008 e all'art. 83 del D.L. n. 3472020, in favore del personale di Azienda Calabria Lavoro, ivi compreso quello utilizzato presso la Cittadella Regionale e in altri Enti, da svolgersi presso la sede istituzionale ed operativa di Azienda Calabria Lavoro, sita in Reggio Calabria, Via V. Veneto 60 e/o le altre necessarie sedi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto fino al 31 marzo 2022, per il costo delle eventuali visite mediche al personale di Azienda, per l'importo di € 50,00 a visita, a lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assicurativi;

DATO ATTO che agli oneri finanziari derivanti dal presente decreto si fa fronte con le spese presenti sul capitolo 1204011501 del bilancio di previsione 2021, giusta impegno 347/2021, nonché con le spese di gestione relative alla gestione del personale L.R. 28/08 impegnate sul capitolo 1201011501 del bilancio di previsione 2021 -2023;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- **di prorogare** l'incarico di medico competente alle medesime condizioni previste nel decreto n. 46 del 29 settembre 2021, alla dott.ssa Maria Grazia Battista, per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.L.gs. n. 81/2008 e all'art. 83 del D.L. n. 3472020, in favore del personale di Azienda Calabria Lavoro, ivi compreso quello utilizzato presso la Cittadella Regionale e in altri Enti, da svolgersi presso la sede istituzionale ed operativa di Azienda Calabria Lavoro, sita in Reggio Calabria, Via V. Veneto 60 e/o le altre necessarie sedi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto fino al 31 marzo 2022, per il costo delle eventuali visite mediche al personale di Azienda, per l'importo di € 50,00 a visita, a lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assicurativi;

di stabilire la durata dalla sottoscrizione del contratto fino al 31 marzo 2022, con un compenso pari al costo delle eventuali visite mediche al personale di Azienda, per l'importo di € 50,00 a visita, a lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assicurativi;

- **di dare atto** che agli oneri finanziari derivanti dal presente decreto si fa fronte con le spese presenti sul capitolo 1204011501 del bilancio di previsione 2021, giusta impegno 347/2021, nonché con le spese di gestione relative alla gestione del personale L.R. 28/08 impegnate sul capitolo 1201011501 del bilancio di previsione 2021 -2023;

- **di provvedere** alla liquidazione della somma predetta, dietro presentazione di relazione da cui si evinca espressamente il numero delle visite effettuate e regolare fattura;

- **di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro, sezione Amministrazione Trasparente, provvedimenti, decreti.

Il Commissario Straordinario
dott. Felice Iracà

